

Sent. n.	1281/13
R.G.	761/13
CRON.	2943
REP.	

Loliacono

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VERBALE UDIENZA – Proc.N. 761/13 R.G.A.C.

Il giorno 17/9/13, davanti al Giudice di Pace di Albano Laziale,

viene chiamata la causa iscritta al N. R.G.A.C. sopraindicato

vertente tra: rappresentato e difeso da avv. Dalila Loliacono ed elett.te domto presso il suo studio in Roma via Val Varaita 8

contro: Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco pro tempore,

avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa

- cartella esattoriale n° 097 2013 0131505049 emessa da Equitalia Sud Spa – Servizio Riscossione Tributi Provincia di Roma notificata il 13/3/13 per Euro 833,77 Ente creditore Comune di Albano su verbale accertamento n° 21/09 emesso da PM Comune di Albano per violazione al CdS

Nessuno è presente per il ricorrente

Nessuno è comparso per la PA opposta

Nessuno è comparso per Equitalia Sus Spa alla quale il ricorso è stato notificato in data 12/6/13 come da ordinanza del 11/6/13 a integrazione del contraddittorio

Il GdP ne dichiara la contumacia

IL GIUDICE DI PACE

Dato atto di quanto sopra e viste le conclusioni delle parti, decide la causa dando lettura in pubblica udienza delle seguenti

MOTIVAZIONI

Dalla documentazione depositata da Comune si evince che il verbale presupposto della cartella è stato correttamente notificato al ricorrente a mani in data 1/6/09. Tuttavia tra le varie doglianze relative alla cartella opposta vi è anche quella della inesistenza della notifica della stessa.

Al riguardo va osservato che La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal disposto dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "notificazione della cartella di pagamento".

Il testo di detto articolo , in vigore dal 31 maggio 2010 e risultante dalle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 6 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Va rilevato che il testo in vigore dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999 era diverso

“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione

esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;

Da un'attenta analisi delle modifiche apportate al testo del 1974 è semplice constatare lo sviluppo normativo relativo alla notifica a mezzo posta.

Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono indicati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, **da parte dell'esattore**, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dunque, il legislatore in un primo momento storico ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell'esattore”.

Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate da ben tre provvedimenti legislativi, nel primo periodo vengono delineati tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione e nel secondo periodo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Dunque, il legislatore successivamente ha cancellato l'inciso “da parte dell'esattore” con l'intento di voler escludere, a far data dal 1° luglio 1999, la possibilità da parte dell'ente esattore (oggi Agente della Riscossione) di eseguire direttamente la notificazione mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Appare corretta la conclusione che la notifica effettuata direttamente dall'esattore a mezzo posta, senza la garanzia che viene data dallo intervento dei soggetti legittimati dalla legge, deve ritenersi inesistente. L'orientamento infatti della Corte di Cassazione apparentemente difforme da queste conclusioni fa riferimento non ai soggetti abilitati ma alla necessità della relata di notifica che viene esclusa anche in considerazione dell'obbligo di conservazione dello avviso di ricevimento per 5 anni come prescritto dal richiamato art. 26 DPR 602/73.

Sotto questo aspetto il ricorso appare fondato.

Data la novità della materia e la infondatezza di alcune delle doglianze le spese vanno compensate

PQM

Il Giudice di Pace di Albano Laziale dr. definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta contro Comune di Albano Laziale in persona del Sindaco pro tempore e contro Equitalia sud Spa, così dispone

- 1) Accoglie il ricorso presentato da come sopra dom.to e rapp.to
- 2) Annulla di conseguenza la cartella esattoriale n° 097 2013 0131505049 emessa da Equitalia Sud Spa – Servizio Riscossione Tributi Provincia di Roma notificata il 13/3/13 per Euro 833,77 Ente creditore Comune di Albano su verbale accertamento n° 21/09 emesso da PM Comune di Albano per violazione al CdS

Nulla per le spese

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Moira Armezzani

Il GdP

Dr.

Depositato in Cancelleria



Per copia conforme all'originale

Albano Laziale

13 FEB. 2014



IL FUNZIONARIO
IL CANCELLIERE
Moira Armezzani